

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 22 al 27 aprile 2022)

INDICE

BALBONI, DE CARLO: sulla situazione degli uffici giudiziari veneziani (4-06602) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	Pag. 4057	D'ANGELO ed altri: sull'incompatibilità tra l'iscrizione all'albo degli avvocati e la condizione di dipendente degli uffici per il processo (4-06485) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4077
BONINO ed altri: sull'indagine della Corte penale de L'Aja per crimini di guerra in Ucraina (4-06715) (risp. DELLA VEDOVA, <i>sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale</i>)	4062	GASPARRI: sull'applicazione del nuovo contratto del comparto sicurezza e difesa (4-06868) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	4079
BOTTO ed altri: sui ritardi del processo per il crollo del ponte Morandi a causa delle carenze di organico degli uffici giudiziari (4-06541) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4065	PARAGONE: sull'impossibilità per i cittadini senza <i>green pass</i> rafforzato di recarsi negli uffici per sporgere denunce (4-06618) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4081
BRIZIARELLI: sulle criticità del penitenziario di Orvieto (4-06527) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4070	ROMANO ed altri: sull'armonizzazione delle indennità di amministrazione spettanti al personale ministeriale (4-05207) (risp. BRUNETTA, <i>ministro per la pubblica amministrazione</i>)	4083
CASTIELLO: sulla situazione del Tribunale di Vallo della Lucania (4-06529) (risp. CARTABIA, <i>ministro della giustizia</i>)	4071		

BALBONI, DE CARLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

risulta agli interroganti che la realtà degli organici dei magistrati e del personale di cancelleria del Tribunale distrettuale di Venezia abbia raggiunto di recente un livello di carenza tale da rendere la situazione insostenibile, mettendo a repentaglio ogni operatività;

invero, la pubblicazione dei posti vacanti, disposta dalla terza commissione del CSM, ha purtroppo registrato un bilancio totalmente negativo, posto che a fronte di una o forse due coperture dei cinque posti pubblicati, sono cinque i trasferimenti certi ad altra sede;

in data 7 gennaio 2022 altri cinque giudici del Tribunale di Venezia, già assegnati alla sezione GIP/GUP e alla sezione distrettuale per il riesame, hanno lasciato il Tribunale di Venezia per assumere funzioni di consigliere presso la Corte d'appello di Venezia;

nel contempo, la prima sezione penale registrava due nuove scoperture: in data 8 novembre 2021 un giudice ha preso servizio presso il Tribunale per i minorenni di Venezia ed in data 1° gennaio 2022 un altro giudice è stato collocato in quiescenza anticipata;

a queste sette recenti scoperture si aggiungono due vacanze nelle sezioni dibattimentali, due vacanze nella sezione GIP/GUP, e una vacanza nel settore civile (per complessive 12 vacanze) in una pianta organica già di per sé inadeguata a garantire una risposta giurisdizionale alle esigenze di una delle economie più avanzate penisola;

le vacanze, per effetto dei prossimi trasferimenti da deliberare, saliranno addirittura a 17 per poi attestarsi, alla fine, su 15 o 16 unità per effetto di una o due possibili nuove entrate;

il Tribunale si trova sguarnito del 30 per cento dei propri giudici, se non addirittura in misura superiore qualora sia accolta la richiesta di revoca straordinaria. Questo grave quadro risulta amplificato dalla presenza di taluni magistrati in condizioni di salute tali da non consentire l'esercizio a pieno delle funzioni giurisdizionali e dal fatto che, allo stato, tre magistrati sono in astensione per maternità, preannunciando anche un periodo di asten-

sione facoltativa, mentre un'altra giudice ha già comunicato il suo stato di maternità;

il quadro delle scoperture, considerate queste particolari situazioni soggettive, si attesta a un totale variabile tra 20 e 21 magistrati che saranno, di ruolo o di fatto, assenti prossimamente;

numeri che equivalgono, addirittura, a una scoperta complessiva di quasi il 40 per cento dei giudici;

addirittura più drammatica è la scoperta del personale amministrativo che da tempo supera il 40 per cento, con punte di oltre il 70 per cento per il fondamentale ruolo dei funzionari giudiziari: scoperture destinate a essere ancora più gravi in ragione di prossimi, imminenti pensionamenti;

si tratta del Tribunale distrettuale più importante del Nordest, con una sezione specializzata in materia di impresa, terza in Italia, una sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale con pendenze inferiori solo a Roma, Milano, Napoli e Bologna, una competenza in materia di criminalità organizzata, di reati in materia di terrorismo, di reati informatici, di reati in materia di pedopornografia: a fronte della attività di 26 magistrati del pubblico ministero, la sezione GIP/GUP è ridotta a soli tre giudici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo conosca e stia monitorando la realtà veneziana illustrata;

quali iniziative intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per individuare misure efficaci per intervenire e porre rimedio alla situazione emergenziale che si è generata presso gli uffici giudiziari veneziani;

se si intenda dare impulso allo scorrimento delle graduatorie ancora aperte per il personale giudiziario e amministrativo;

se, fra le iniziative da assumere, vi possano essere il riconoscimento di sede disagiata, con applicazioni *extra* distretto, e la valorizzazione della sede giudiziaria con incentivi al trasferimento del personale sia di magistratura che di cancelleria.

(4-06602)

(16 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Il Tribunale di Venezia presenta una dotazione organica di 204 unità, a fronte delle quali prestano servizio 125,5 risorse umane. La scopertura effettiva è del 37,50 per cento. Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: direttore amministrativo (2 vacanze su 9 posti in organico), funzionario giudiziario (34 su 52), funzionario contabile (uno su uno), cancelliere (11 su 31), assistente giudiziario (17 su 67), operatore giudiziario (9,5 su 21), conducente di automezzi (uno su 5) e ausiliario (3 su 16). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili: 29 posti di funzionario giudiziario, di cui 2 per scorrimento di graduatorie e 27 per interpello nazionale; un posto di cancelliere per interpello; 3,5 posti di operatore giudiziario; un posto di assistente giudiziario per conservazione del posto. In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risultano assegnate al tribunale 5 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra una scopertura di 4,5 unità.

Va poi ricordato che questo Dicastero, con riferimento alle sedi che presentano maggiori vuoti in organico (come il Tribunale di Venezia), ha vagliato nell'ipotesi di accordo sull'utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2021 la possibilità di destinare una quota del fondo stesso al personale ivi incardinato. In particolare nell'ipotesi di accordo si legge; "con circolare del Capo del Dipartimento, previo confronto con le organizzazioni sindacali, sono individuate le prime cinque sedi che rispondono ai requisiti sopra indicati e le modalità di attribuzione delle corrispondenti risorse, con possibilità di graduazione tra gli Uffici della medesima sede". A ciò si aggiunga la ripresa del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario, la cui prova orale deve essere ultimata entro la fine del mese di marzo 2022.

Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia") diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato.

In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato della durata pari a 3 anni di: 1.660 unità di personale amministrativo e tecnico, laureati; 750 unità di personale amministrativo e

tecnico, diplomati specializzati; 3.000 unità di personale amministrativo e tecnico, diplomati non specializzati. Del pari è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo, laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di tale struttura organizzativa. Nella prima fase si è inteso procedere all'individuazione dei posti da attribuire ai singoli distretti di Corte di appello, riservando alla fase successiva la ripartizione dei contingenti tra i singoli uffici giudicanti di primo e secondo grado all'interno dei medesimi distretti. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Venezia è stata pari a 388 unità.

Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale 26 luglio 2021. Al Tribunale di Venezia sono state così attribuite 29 unità di addetti all'ufficio per il processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez Step-one nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione dei vincitori negli uffici giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022. Inoltre è in procinto di essere avviata la procedura per l'assunzione di altre 5.410 unità a tempo determinato di personale tecnico (informatico, contabile, edile, gestionale e statistico) e giuridico amministrativo. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500 unità di personale.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attra-

verso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Venezia presenta scoperture soltanto in 15 dei 50 posti di giudice e in 4 dei 29 posti di giudice onorario di tribunale.

Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale, e quindi anche per la sede di Venezia, potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre 2019 (art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020) che, modificando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. La proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale (individuato in 179 unità, di cui 125 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti) sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Il CSM, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (179) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a un anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di Corte di appello di Venezia 8 magistrati giudicanti e 2 magistrati requirenti.

In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e del personale di magistratura, al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Venezia, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite un'iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(26 aprile 2022)

BONINO, RICHETTI, MASINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

lo scorso 28 febbraio 2022 il procuratore della Corte penale internazionale de L'Aja ("CPI"), Karim A.A. Khan QC, ha annunciato ufficialmente di aver aperto un'indagine per "crimini di guerra" in Ucraina, dopo aver ricevuto il via libera da 39 Stati, sulla base delle precedenti conclusioni del suo ufficio emerse dall'esame preliminare;

come emerge dalla stessa dichiarazione ha ricevuto segnalazioni sulla situazione in Ucraina dai seguenti 39 Stati parti della CPI: Repubblica d'Albania, Commonwealth d'Australia, Repubblica d'Austria, Regno del Belgio, Repubblica di Bulgaria, Canada, Repubblica di Colombia, Repubblica di Costa Rica, Repubblica di Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica ceca, Regno di Danimarca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Finlandia, Repubblica francese, Georgia, Repubblica federale di Germania, Repubblica ellenica, Ungheria, Repubblica d'Islanda, Irlanda, Repubblica italiana, Repubblica di Lettonia, Principato del Liechtenstein, Repubblica di Lituania, Granducato del Lussemburgo, Repubblica di Malta, Nuova Zelanda, Regno di Norvegia, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica di Polonia, Repubblica del Portogallo, Romania, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione svizzera, Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

questi deferimenti consentono alla Corte di procedere con l'apertura di un'indagine sulla situazione in Ucraina dal 21 novembre 2013 in poi, comprendendo così nel suo ambito qualsiasi accusa passata e presente di crimini di guerra, crimini contro l'umanità o genocidio commessi in qualsiasi parte del territorio dell'Ucraina da qualsiasi persona;

le indagini attive da parte della CPI sarebbero notevolmente accelerate se uno Stato parte dello statuto di Roma dovesse deferire la situazione all'ufficio, come previsto dall'articolo 14 dello statuto;

la raccolta delle prove è già iniziata;

come noto, i costi dell'effettivo funzionamento della Corte sono indubbiamente sostanziali e che, secondo quanto stabilito nello statuto agli articoli 115 e 116, le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati parte provengano da contributi degli Stati parte, da risorse finanziarie delle Nazioni Unite e da contributi volontari,

si chiede di sapere quali misure intenda intraprendere il Governo al fine di cooperare con le strutture della Corte penale internazionale nello svolgimento dell'indagine avviata rispetto all'aggressione russa all'Ucraina, agevolandone il lavoro, anche relativamente al sostegno finanziario necessario a tale iniziativa, perché la CPI possa svolgere il proprio ruolo di raccolta delle prove, per un lasso di tempo così ampio, e procedere, sulla base di questa raccolta, all'incriminazione per crimini di guerra.

(4-06715)

(9 marzo 2022)

RISPOSTA. - Pochi giorni dopo l'inizio dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, il Governo italiano ha aderito con convinzione all'iniziativa con la quale il 2 marzo 39 Stati parte dello statuto di Roma, divenuti in seguito 42, hanno deferito all'ufficio del procuratore della Corte penale internazionale la situazione in Ucraina. La decisione è stata presa ai sensi degli articoli 13 par. (a) e 14 par. (1) dello statuto, con richiesta al procuratore di indagare ogni condotta qualificabile come crimine di guerra, crimine contro l'umanità e genocidio occorsa nel territorio ucraino dal 21 novembre 2013. Questa è la data a partire dalla quale l'Ucraina, che non è Stato parte dello statuto di Roma, ha volontariamente accettato la giurisdizione della Corte.

Oltre all'indubbia valenza politica, la decisione ha avuto l'importante effetto pratico di accelerare l'avvio del procedimento, facendo venire meno l'esigenza per il procuratore di ottenere l'autorizzazione all'apertura dell'indagine da parte della camera preliminare. L'ufficio del procuratore è, di fatto, già impegnato nella raccolta delle prove, fase che costituisce la pietra angolare sulla quale costruire il procedimento e accertare le responsabilità.

A seguito del deferimento, il Governo italiano ha manifestato in più occasioni il proprio sostegno politico al mandato della Corte ai fini dell'accertamento dei crimini internazionali commessi in Ucraina. Tale sostegno emerge anche dalla dichiarazione dei Ministri degli esteri del (37 adottata in occasione della riunione del 4 marzo e dalla dichiarazione dei *leader* del G7 del 24 marzo, nonché dagli esiti della visita effettuata dal Ministro della giustizia Cartabia a L'Aja sempre il 24 marzo scorso.

L'adesione italiana all'iniziativa di deferire la situazione in Ucraina al procuratore è coerente con la tradizionale politica di sostegno del nostro Paese alla Corte penale internazionale, istituzione centrale per il rafforzamento della giustizia penale internazionale, la tutela dei diritti umani e il contrasto all'impunità di fronte ai crimini internazionali.

Il sostegno italiano ha anche una significativa declinazione finanziaria, essendo il nostro Paese il quinto contributore al bilancio della Corte. A questo riguardo appare opportuno sottolineare che l'assemblea degli Stati parte dello statuto di Roma, in occasione della sua ventesima sessione del dicembre 2021, ha concordato il significativo aumento del 4,4 per cento, il più elevato degli ultimi 8 esercizi, del bilancio annuale della Corte, che per il 2022 è pari a 154.855.000 euro. La somma destinata all'ufficio del procuratore è di 49.546.400 euro, in aumento del 4,67 per cento rispetto al 2021. L'Italia ha appoggiato l'aumento, con l'obiettivo di consentire alla Corte di far fronte agli accresciuti carichi di lavoro derivanti dall'avvio di nuovi processi. Il nostro Paese ha già versato il proprio contributo per l'anno in corso, 9.241.835 euro, il 5,4 per cento in più rispetto al 2021. Il puntuale versamento dei contributi obbligatori rappresenta un aspetto particolarmente importante per il funzionamento della Corte, in particolare tenuto conto del forte e cronico ritardo di alcuni Stati parte nel versare le proprie quote, con un conseguente impatto negativo su liquidità e operatività. La possibilità per la Corte di fare affidamento su risorse finanziarie costituite in larghissima parte da contributi obbligatori costituisce inoltre un fattore a tutela della sua indipendenza e imparzialità.

L'apertura dell'indagine sulla situazione in Ucraina determinerà un aumento del carico di lavoro per l'ufficio del procuratore e per la Corte, suscettibile di protrarsi per il lungo lasso di tempo necessario alla raccolta delle prove, all'identificazione e al perseguimento dei responsabili e allo svolgimento del processo.

Un ulteriore aumento del bilancio della Corte potrà essere valutato ed eventualmente deciso dall'assemblea degli Stati parte, in conformità all'articolo 112 dello statuto, nel corso della prossima sessione ordinaria, in programma a L'Aia dal 5 al 10 dicembre 2022. All'articolo 116 lo Statuto di Roma prevede la possibilità per la Corte di ricevere contributi volontari, da utilizzare secondo criteri stabiliti dall'assemblea degli Stati parte. Tra questi criteri riveste importanza centrale il rispetto dell'indipendenza della Corte e dei suoi uffici, incluso quello del procuratore. Si tratta di un principio cardine

ne del sistema di giustizia penale internazionale stabilito dallo statuto di Roma, sulla base del quale la Farnesina sta valutando ulteriori modalità di sostegno alla Corte e alle indagini del procuratore. A tale scopo, la Farnesina ha proposto l'inserimento nel decreto missioni 2022 di un contributo volontario alla Corte penale internazionale di 500.000 euro.

D'intesa con le altre amministrazioni interessate e nel quadro del necessario coordinamento con i *partner* internazionali del nostro Paese, in particolare dell'Unione europea, è stata presa in considerazione la possibilità di mettere a disposizione personale specializzato. L'aver ospitato la conferenza diplomatica istitutiva della Corte spinge il nostro Paese a proseguire in modo incessante il sostegno alla Corte penale internazionale, così da tutelare i diritti e le libertà fondamentali dell'individuo nel modo imparziale e giusto che solo il diritto può garantire.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale

DELLA VEDOVA

(21 aprile 2022)

BOTTO, GIANNUZZI, LEZZI, ABATE, ORTIS, LANNUTTI, ANGRISANI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto risulta da un articolo pubblicato il 6 febbraio 2022 dal quotidiano "Il Secolo XIX", l'udienza preliminare relativa al maxi processo sul crollo del ponte Morandi di Genova (avvenuto il 14 agosto 2018, causando 43 vittime), ripresa dopo un mese di sospensione, per stabilire chi degli attuali 59 imputati di strage sarà rinviato al processo, procede con estrema lentezza, a causa della carenza dei cancellieri del tribunale e altri dipendenti dell'ufficio del giudice, il quale ha accolto le istanze degli avvocati difensori che chiedevano il rinvio del processo in attesa della pronuncia della Corte di cassazione sulla ricusazione del giudice per l'udienza preliminare;

l'articolo evidenzia che la scarsità dei funzionari nel tribunale di Genova è stata confermata anche dallo stesso presidente del tribunale Enrico Ravera, nel corso della relazione annuale per l'inaugurazione dell'anno giudiziario avvenuta lo scorso gennaio, il quale ha sostenuto che l'insufficienza del personale amministrativo rende di fatto impossibile far fronte in modo adeguato alle esigenze dei procedimenti giudiziari più complessi, *in primis* proprio quello relativo al crollo del ponte Morandi, la cui complessità richiederebbe invece adeguate risorse umane e finanziarie;

l'articolo di stampa rileva che le sedute dell'udienza preliminare avvenute nei mesi precedenti si stanno concludendo nel corso della settimana alle ore 15.30, proprio a causa del vuoto di organico amministrativo, oltre che alle misure restrittive determinate dall'emergenza epidemiologica, i cui effetti stanno determinando prevedibili timori da parte dei familiari delle vittime in relazione alla possibile prescrizione, che causa l'estinzione dei reati per l'impossibilità nel giungere ad una sentenza irrevocabile di condanna entro un preciso termine individuato dalla legge;

in tale ambito, il presidente vicario della Corte d'appello Alvaro Vigotti aveva evidenziato, sempre nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, anche il parziale fallimento dell'ultimo concorso per l'assunzione del personale amministrativo, rilevando che: "a fronte di 251 posti previsti, sono risultati in graduatoria solo 141", aggiungendo che: "la temporaneità degli incarichi che sono destinati a ricoprire non lascia ben sperare per il futuro in termini di efficienza del tribunale di Genova";

tali osservazioni, a giudizio degli interroganti, destano perplessità e preoccupazione in relazione alla complessità legata alla carenza degli organici all'interno dell'amministrazione giudiziaria, il cui fenomeno (che ha una genesi antica nel passato) a causa di continue riduzioni di risorse e di ridimensionamenti che hanno provocato la difficile situazione attuale (che permane grave e intollerante) rischia di arrecare gravissimi effetti in termini di efficienza nell'ordinamento giudiziario, oltre alla prescrizione dei reati commessi;

risulta pertanto urgente e indifferibile introdurre rapide misure volte a garantire che i procedimenti giudiziari, come quello del crollo del ponte Morandi, che rappresenta una circostanza fondamentale e rilevante in ambito strettamente giudiziario a livello nazionale, possano garantire decisioni in tempi congrui e ragionevoli, in modo da non trasformare lo svolgimento del processo in una pena senza fine o in una richiesta di giustizia costantemente negata,

si chiede di sapere:

quali valutazioni di competenza il Ministro in indirizzo intenda esprimere con riferimento a quanto esposto;

se condivida le criticità evidenziate da parte del presidente del tribunale di Genova relativamente alla carenza di personale amministrativo all'interno del medesimo foro, le cui conseguenze stanno pesantemente rallentando le udienze delle indagini preliminari per il maxi processo del crollo del ponte Morandi;

quali iniziative di competenza urgenti e indispensabili intenda intraprendere al fine di assicurare che il proseguimento delle indagini prelimi-

nari, per una vicenda giudiziaria complessa, possa avvenire in termini di efficienza e nei tempi ragionevoli, anche attraverso l'introduzione di misure volte a potenziare la consistenza numerica del personale amministrativo all'interno del tribunale di Genova, evitando pertanto il sopraggiungere della prescrizione.

(4-06541)

(8 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Per quanto concerne il personale amministrativo, deve essere innanzitutto ricordato che al Tribunale di Genova è prevista una dotazione organica di 318 unità a fronte delle quali prestano servizio 236,5 risorse umane, con una scopertura del 25 per cento. Le scoperture interessano i profili professionali di direttore amministrativo (9 vacanze su 24 posti in organico), funzionario contabile (uno su uno), funzionario giudiziario (34 su 80), cancelliere (9 su 49), contabile (uno su uno), assistente giudiziario (10,5 su 96), operatore giudiziario (4 su 30), conducente di automezzi (2 su 14) e ausiliario (12 su 22). Risultano già accantonati e resi indisponibili per interpello 25 posti di funzionario giudiziario, un posto di cancelliere e 2 posti di conducente di automezzi. È inoltre disponibile un posto di funzionario giudiziario per scorrimento della graduatoria ai sensi del decreto ministeriale 21 aprile 2015 e un posto di ausiliario per assunzione diretta. Peraltro, con riferimento alla figura dell'operatore giudiziario, risultano assegnate al Tribunale di Genova 4 risorse a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto non si registra alcuna scopertura in tale profilo professionale. Si segnala, inoltre, la presenza di un centralista telefonico non previsto in organico. A ciò si aggiunga, nella prospettiva di un ulteriore rafforzamento dell'organico, che si sono concluse in data 11 febbraio 2022 le prove orali del concorso Ripam per la copertura di 2.242 posti di funzionario giudiziario.

Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia") diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per

il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato.

In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo, laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e secondo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni). Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di tale struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Genova è stata pari a 251 unità.

Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale 26 luglio 2021. Al Tribunale di Genova sono state così attribuite 112 unità di addetti all'ufficio per il processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez Step-one nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione dei vincitori negli uffici giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500 unità di personale.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Per quanto concerne il personale di magistratura, attualmente il Tribunale di Genova non presenta scoperture nel ruolo del presidente di tribunale, nel ruolo del presidente della sezione lavoro, nel ruolo del presidente aggiunto della sezione GIP e nel ruolo di giudice della sezione lavoro e presenta invece scoperture nel ruolo del presidente della sezione GIP, nel ruolo del presidente di sezione di tribunale (6 presidenti presenti sugli 8 della pianta organica) e nel ruolo di giudice (63 giudici presenti sui 75 della pianta organica).

Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale, e quindi anche per la sede di Genova potranno derivare in seguito alla attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre dell'anno 2019 (art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il 2020) che, modificando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento.

La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. La proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti, sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di Corte di appello di Genova è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 3 destinate alle funzioni giudicanti e 2 a quelle requirenti. Il CSM, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, nel parere il CSM ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di Corte di appello di Genova, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a un anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In merito, poi, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura, al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Genova, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite un'iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione del-

la distribuzione del personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

Deve essere infine ricordato, con specifico riferimento allo sviluppo del processo contrassegnato dal n. 10468/2017 R. G. N. R. relativo al crollo del ponte Morandi (evento verificatosi in data 14 agosto 2018, che ha causato il decesso di 43 persone), che il procedimento si sta svolgendo con estrema celerità (compatibilmente con l'estrema difficoltà degli accertamenti di natura tecnica necessari, nell'ambito dei quali si colloca una perizia eseguita in sede di incidente probatorio innanzi al GIP che ha richiesto oltre due anni di approfondimenti e la cui udienza conclusiva si è celebrata in data 20 febbraio 2021) e pende attualmente nella fase dell'udienza preliminare di cui è prossima la conclusione, all'esito della discussione della parte pubblica e dei difensori delle parti civili, dei 59 imputati persone fisiche e delle 2 società ASPI e SPEA con udienze calendarizzate nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì di ogni settimana, con inizio alle ore 9 e termine alle ore 15,30.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(22 aprile 2022)

BRIZIARELLI. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto comunicato dal segretario generale del SAPPE, si apprende che nel corso degli ultimi anni, alla direzione della Casa circondariale di Orvieto, non è stato assegnato un dirigente penitenziario in pianta stabile, ma vi sono stati ripetuti avvicendamenti di direttori che, tra l'altro, oltre ad assumere l'incarico presso il penitenziario, rivestivano la medesima mansione anche in altri istituti;

il segretario generale ha altresì comunicato che sembrerebbe che l'attuale direttrice di Orvieto (con incarico provvisorio e per pochi giorni a settimana) dal 1° febbraio 2022 sarà avvicendata da un dirigente penitenziario già assegnato al penitenziario di Terni e che quindi, come negli anni passati, garantirà presso l'istituto penitenziario orvietano solo una presenza limitata;

se la programmazione fosse confermata, presso l'istituto penitenziario di Orvieto vi sarà un nuovo direttore "*part-time*", che non potrà garantire un'assidua presenza in istituto, con presumibili risvolti negativi tanto per i detenuti quanto per il personale vivi in servizio;

considerato che:

l'interrogante ha già segnalato attraverso atti di sindacato ispettivo le problematiche dell'istituto penitenziario di Orvieto;

oltre all'istituto penitenziario di Orvieto, vi sono altre strutture penitenziarie che lamentano le carenze descritte in premessa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che ogni casa circondariale abbia un proprio direttore o dirigente presente, anche alla luce della necessità di migliorare le condizioni di vita nei penitenziari italiani, sia per i dipendenti che ci lavorano che per i detenuti, per i quali le condizioni della detenzione stessa non possono certo costituire una pena accessoria.

(4-06527)

(8 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Va preliminarmente evidenziato che già dal 1° febbraio 2022 l'operatività della casa reclusione di Orvieto è assicurata dal dottor Luca Sardella, direttore titolare della casa circondariale di Terni. In precedenza, la continuità operativa della struttura orvietana è stata garantita dalla dottoressa Chiara Pellegrini, direttore della casa reclusione di Spoleto.

Quanto al conferimento dell'incarico di direttore della casa reclusione di Orvieto, in relazione a una valutazione complessiva delle esigenze di servizio, questo risulta rimesso alle prossime procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali, fermo restando che una parziale soluzione alla copertura dei posti di funzione dirigenziale oggi vacanti si potrà avere solo all'esito delle procedure concorsuali in atto, ovvero quello a 45 posti di dirigenti di istituto penitenziario, indetto con provvedimento del direttore generale 5 maggio 2020), di cui è in corso la correzione degli elaborati scritti.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(26 aprile 2022)

CASTIELLO. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

con precedente atto di sindacato ispettivo (4-05169 del 30 marzo 2021) l'interrogante ha già richiamato l'attenzione del Ministro in indirizzo sulla "critica situazione nella quale versa il Tribunale di Vallo della Lucania" interrogandolo su "quali provvedimenti intenda assumere per porvi rimedio";

all'interrogazione il Ministro ha risposto in data 15 giugno 2021 fornendo precisazioni che in parte danno riscontro al citato atto di sindacato ispettivo;

permangono vari altri problemi irrisolti: per quanto riguarda il personale di Magistratura, 1 posto è scoperto per avvenuto trasferimento a far tempo da aprile 2021 e 2 posti sono quelli portati in aumento dalla nuova pianta organica. Tutti e tre sono stati messi a concorso dal CSM con il bando di dicembre 2021 e sono rimasti senza aspiranti. Se tutti e tre saranno destinati ai nuovi MOT (magistrato ordinario in tirocinio) la copertura effettiva dei posti avverrà solo a novembre del 2022;

il 4 gennaio 2023, al compimento del 70° anno di età, l'attuale presidente del Tribunale, dottor Gaetano De Luca, andrà automaticamente in pensione. Di qui l'opportunità di sollecitare il CSM a pubblicare la relativa vacanza, così da evitare lunghi tempi di scoperta ed ulteriori disagi per l'utenza visti i plurimi ruoli decisionali (separazioni e divorzi, giudice tutelare, collegio penale e civile, giudice delle esecuzioni e dei fallimenti), che il presidente ha sin qui ricoperto per venire incontro alle necessità dell'ufficio;

il riferimento, presente nella risposta all'interrogazione, alle piante organiche flessibili è il richiamo alla speranza di quel che sarà, e che ancora non è, perché non si sa quando potranno essere coperti quei posti. Nel frattempo permane la "chiusura" della Corte di Appello di Salerno ad ogni richiesta di coassegnazione di magistrati dal Tribunale di Salerno (70 unità) verso Vallo della Lucania (14 unità), per sostenere i settori più in crisi, ossia quello civile con ruoli di 1.800 cause ciascuno (a fronte dei ruoli di 900 cause di Salerno) e quello di lavoro e previdenza (700 cause di lavoro e 3.700 circa previdenziali per un solo magistrato a fronte di 280 cause di lavoro e 800 circa di previdenza per ciascuno dei 9 giudici del lavoro salernitani);

la circostanza, rimarcata nella risposta all'interrogazione, "che la pianta organica presenta una copertura non superiore al dato nazionale (ovvero al 20,51%)" senza considerare che la pianta stessa è sottodimensionata rispetto a quella di tanti altri tribunali che presentano analoghi carichi di lavoro o anche inferiori, non elimina la realtà di un organico modesto e inadeguato rispetto a ritmi di lavoro pressanti e sostenuti. La comparazione dei dati del personale e il confronto dei carichi di lavoro con il Tribunale di Lagonero (che conta una pianta organica di ben 65 unità) ad esempio evidenzia un forte sbilanciamento in negativo della pianta organica del Tribunale di Vallo della Lucania che, con carichi di lavoro superiori, è penalizzato

dall'assegnazione di risorse umane ridotte e perciò insufficienti e incongrue rispetto al reale fabbisogno. Valga, ad esempio, il richiamo della circostanza che se a Vallo ci sono in pianta organica solo 2 direttori amministrativi, a Lagonegro ce ne sono 5. Lo stesso accade per la figura del funzionario giudiziario: permane ancora la fittizia copertura del posto della funzionaria Russo Rita distaccata presso il Tribunale di Salerno in modo continuativo dal marzo 2018 con il risultato di far figurare coperto un posto che non lo è. Le vacanze, quindi, per questa figura sono 2;

nel Tribunale di Vallo della Lucania permangono, inoltre, n. 2 vacanze di assistente giudiziario (una delle quali coperta, finora, con comandi annuali da altra amministrazione (Ministero della difesa) anche con soluzioni di continuità che spesso hanno creato situazioni di vuoto tra la scadenza del comando (il dipendente ha dovuto lasciare l'ufficio) e il suo rinnovo;

critica è la condizione degli operatori previsti nel numero di 5, ma presenti in 3, uno dei quali andrà in pensione a marzo 2022;

all'ufficio di Procura risultano assegnati 4 operatori a tempo determinato, laddove al Tribunale risulta assegnata una sola unità, restando incomprendibile la ragione di tale discriminazione;

infine, con riguardo alle posizioni di ausiliario previste nel numero di 5, mancano ben tre unità e le due presenti godono di limitazioni di natura fisica quanto alle attività di traino e sollevamento pesi, limitazioni queste che rendono gli stessi inadatti ai servizi di movimentazione fascicoli, archiviazioni, che loro competerebbero;

resta ancora più critica la situazione dell'ufficio del Giudice di Pace che, a seguito della chiusura dell'ufficio di Pisciotta, ha una competenza su due mandamenti territoriali (Pisciotta e Vallo della Lucania). Eppure, l'organico del personale amministrativo non è stato mai adeguato alla nuova dimensione della competenza. La cancelleria è retta da un solo cancelliere affiancato da un solo assistente e un ausiliario. Due dipendenti andranno in pensione il prossimo 1° luglio 2022, ma lasceranno l'ufficio ancor prima per ferie residue senza che vi abbia fatto ritorno l'assistente, ancora assente per maternità. Ne consegue, come è di intuitiva evidenza, il concreto rischio di chiusura dell'ufficio,

si chiede di conoscere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza delle situazioni problematiche rappresentate e quali iniziative intenda assumere per la rimozione delle evidenziate criticità.

(4-06529)

(8 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto ricordato, con riferimento al personale amministrativo, che il Tribunale di Vallo della Lucania presenta una dotazione organica di 39 unità, a fronte delle quali prestano servizio 31 risorse umane. La copertura effettiva è del 15,38 per cento, nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, pari al 21,73 per cento. Le vacanze interessano i seguenti profili professionali: funzionario giudiziario (una vacanza su 10 posti in organico), assistente giudiziario (2 su 9), operatore giudiziario (2 su 5), conducente di automezzi (una su 2) e ausiliario (3 su 5). Deve essere segnalato che risultano già accantonati e resi indisponibili per interpello nazionale: un posto di funzionario giudiziario; un posto di operatore giudiziario; un posto di conducente di automezzi. In relazione al profilo professionale di operatore giudiziario risulta assegnata al Tribunale di Vallo della Lucania una risorsa a tempo determinato, per cui ad oggi di fatto si registra un'unica copertura. Quanto al profilo professionale di assistente giudiziario si rilevano 2 unità provenienti da altre articolazioni (una in posizione di distacco e una in posizione di comando). Pertanto la vacanza innanzi indicata è di fatto compensata. Gli altri profili professionali (direttore amministrativo e cancelliere) appaiono completamente soddisfatti.

Con riferimento all'ufficio del giudice di pace di Vallo della Lucania, deve essere segnalato che sono del tutto inesistenti carenze nell'organico. Vi è infatti una totale copertura dei seguenti profili professionali: funzionario giudiziario, cancelliere, assistente giudiziario, operatore giudiziario e ausiliario, oltre alla presenza di un centralinista telefonico non previsto in organico e di un assistente giudiziario comandato da altra articolazione.

Merita poi di essere segnalato che nell'ambito delle attività dirette all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto un progetto straordinario di reclutamento di personale amministrativo con contratto di lavoro a tempo determinato (cristallizzato nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per l'efficienza della giustizia") diretto a migliorare le prestazioni degli uffici giudiziari e ad accompagnare e completare il processo di transizione digitale del sistema giudiziario nello sforzo di abbattimento dell'arretrato e di riduzione della durata dei procedimenti. Per tale obiettivo, al pari degli altri contenuti nel PNRR, la linea di progetto non prevede l'assunzione di personale a tempo indeterminato (in quanto preclusa dalla Commissione europea) bensì investe sul potenziamento dell'ufficio per il processo e sul rafforzamento del capitale umano giovane, attraverso la costituzione di veri e propri *team* di supporto al magistrato. In quest'ambito è prevista l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di 16.500 addetti all'ufficio per il processo laureati in scienze giuridiche ed economiche, così ripartiti: sino a 16.100 unità per gli uffici giudicanti di primo e se-

condo grado in due cicli da 8.050 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni); sino a 400 unità per la Corte di cassazione, in due cicli da 200 unità ciascuno (un primo ciclo per una durata massima di 2 anni e 7 mesi, un secondo ciclo per una durata massima di 2 anni).

Con decreto emesso in data 26 luglio 2021 sono state adottate le prime, urgenti, misure organizzative idonee a dare tempestiva attuazione al PNRR e in particolare quelle necessarie per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del personale amministrativo addetto all'ufficio per il processo al fine di conseguire, nei tempi utili alla realizzazione degli obiettivi fissati, la piena operatività di tale struttura organizzativa. La consistenza numerica complessiva delle risorse assegnate al distretto di Corte di appello di Salerno è stata pari a 218 unità. Con il successivo decreto emesso in data 28 settembre 2021 sono stati quindi ripartiti tra i tribunali e le corti di appello i contingenti distrettuali del personale amministrativo assunto con contratto di lavoro a tempo determinato addetto all'ufficio per il processo già individuati con il decreto ministeriale 26 luglio 2021. Al Tribunale di Vallo della Lucania sono state così attribuite 21 unità di addetti all'ufficio per il processo.

In data 6 agosto 2021 è stato pubblicato relativamente all'ufficio per il processo il bando di concorso diretto all'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato del primo contingente di 8.171 unità. La prova scritta si è svolta nei giorni che vanno dal 24 novembre al 1° dicembre 2021 mentre la relativa graduatoria di merito è stata pubblicata in data 14 gennaio 2022. La scelta delle sedi è stata eseguita mediante la piattaforma Formez Step-one nell'arco temporale ricompreso tra il 20 e il 28 gennaio 2022. L'immissione dei vincitori negli uffici giudicanti di merito è avvenuta tra il 21 e il 25 febbraio 2022. Nel corso dell'anno 2024 sarà poi assunto un altro contingente di 8.250 addetti all'ufficio per il processo, che in totale saranno 16.500.

Ovviamente, tutto quanto sinora illustrato non preclude la possibilità *medio tempore* di garantire una migliore funzionalità dei servizi attraverso provvedimenti di natura transitoria, quali ad esempio i comandi da altre pubbliche amministrazioni, le applicazioni temporanee in ambito distrettuale e gli scambi di sedi, tutti strumenti previsti nell'accordo sulla mobilità del personale amministrativo del 15 luglio 2020.

Passando adesso al personale di magistratura, deve essere posto in risalto che il Tribunale di Vallo della Lucania presenta scoperture soltanto in 3 degli 11 posti di giudice e in 3 dei 6 posti di giudice onorario di tribunale. Invece l'ufficio del giudice di pace presenta scoperture in 3 dei 5 posti di giudice di pace. Effetti positivi per gli uffici giudiziari in generale, e quindi anche per la sede di Vallo della Lucania, potranno derivare in seguito all'attuazione delle disposizioni approvate nel mese di dicembre 2019 (art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio per il

2020) che, modificando la legge 13 febbraio 2001, n. 48, prevedono l'istituzione delle piante organiche flessibili distrettuali, da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all'assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che presentino condizioni critiche di rendimento. La proposta di determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali è stata tramessa, in data 30 ottobre 2020, al Consiglio superiore della magistratura per il prescritto parere. La proposta prevede, in conformità al quadro normativo di riferimento, la determinazione sia del contingente complessivo nazionale, individuato in 176 unità, di cui 122 con funzioni giudicanti e 54 con funzioni requirenti, sia dei contingenti destinati ai singoli distretti. Al distretto di Corte di appello di Salerno è stata proposta l'attribuzione di un contingente di 5 unità, di cui 4 destinate alle funzioni giudicanti e una a quelle requirenti.

Il CSM, nel parere deliberato nella seduta dell'8 settembre 2021, ha pressoché integralmente condiviso il progetto ministeriale sia in punto di unità complessive dedicate (176) sia quanto alla loro distribuzione funzionale (tra giudicanti e requirenti) e distrettuale. Nello specifico, il Consiglio superiore della magistratura ha ritenuto di accogliere pienamente la proposta elaborata con riferimento al distretto di Corte di appello di Salerno, per quanto concerne sia i posti previsti per le funzioni giudicanti sia quelli previsti per le funzioni requirenti.

In data 27 dicembre 2021 è stato emesso il decreto che individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudiziari (relativi anche alla magistratura di sorveglianza) che danno luogo all'assegnazione delle nuove risorse dell'organico flessibile distrettuale e fissa la durata minima dell'assegnazione (pari a un anno), nonché stabilisce i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l'assegnazione agli uffici giudiziari che versino in condizioni critiche di rendimento. In data 23 marzo 2022 è stato adottato il decreto relativo alla dotazione nazionale delle piante organiche flessibili distrettuali, con il quale sono stati assegnati al distretto di Corte di appello di Salerno 4 magistrati giudicanti e un magistrato requirente.

In merito, infine, alla possibilità di apportare modificazioni in aumento alla dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura, al fine di ampliare la pianta organica degli uffici giudiziari di Vallo della Lucania, si osserva che, essendo la materia oggetto di riserva di legge, ciò è realizzabile solo tramite un'iniziativa legislativa specificamente rivolta alla complessiva razionalizzazione della distribuzione del personale negli uffici giudiziari di primo grado presenti sull'intero territorio nazionale.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(26 aprile 2022)

D'ANGELO, VANIN, TRENTACOSTE, DELL'OLIO, NATURALE, ROMANO, GAUDIANO, LANNUTTI, CROATTI, L'ABBATE. - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che il FORMEZ ha reso noto l'esito delle prove relative alla selezione di addetti all'ufficio per il processo, in vista delle assunzioni necessarie ad attuare il piano nazionale di ripresa e resilienza e, da quanto emerge dalle graduatorie, molti avvocati hanno superato le prove;

considerato che:

l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, disciplina le incompatibilità dei dipendenti pubblici, disponendo che essi non possono esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente;

l'articolo 18 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (legge di riforma dell'ordinamento forense), prevede le incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, stabilendo che l'esercizio della professione è in contrasto con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di tempo limitato;

l'art. 31, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 ("decreto PNRR"), apportando modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ha inserito all'art. 1 il comma *7-ter* che recita: "Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio";

a parere degli interroganti, la suddetta norma introduce pertanto una pericolosa eccezione al regime di incompatibilità della professione forense, essendo di tutta evidenza il conflitto di interessi e il connesso rischio anche per la corretta amministrazione della giustizia nel caso di un avvocato che venga reclutato quale operatore nell'ambito dell'ufficio per il processo, che svolga attività lavorativa a questo titolo in un determinato tribunale, ed eserciti contestualmente nello stesso tribunale la professione forense;

lo stesso Consiglio nazionale forense, in una nota inviata ai Ministri in indirizzo, ha sottolineato come lo svolgimento della professione non

può essere esposto a rischi di conflitti di interesse e condizionamenti alla sua indipendenza e autonomia, nonché a forme di concorrenza sleale nell'ambito della categoria,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano chiarire la portata applicativa della norma o attivarsi, per quanto di competenza, al fine di riformularla per tutelare gli avvocati dai rischi di conflitti di interesse tra libera professione e lavoro pubblico, evitando palesi criticità nella corretta amministrazione della giustizia.

(4-06485)

(24 gennaio 2022)

RISPOSTA. - Il decreto PNRR reca misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'efficienza della giustizia, volte, tra l'altro, a consentire la piena operatività delle strutture organizzative del Ministero e della giustizia amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato.

Nell'ambito delle misure urgenti per la giustizia ordinaria e amministrativa, il decreto ha previsto il reclutamento, nel periodo 2021-2024, di un contingente massimo di 16.500 unità per rafforzare l'operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, per un periodo della durata massima di 2 anni e 7 mesi. La specifica disciplina relativa alla procedura di reclutamento, all'inquadramento e alle modalità di impegno è dettata agli articoli 11 e seguenti.

L'articolo 1 del decreto disciplina, invece, il rafforzamento della capacità funzionale della pubblica amministrazione in via generale. In particolare, il comma *7-ter* prevede che i "professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera *b*)" non sono tenuti a cancellarsi dai rispettivi albi di appartenenza. Si tratta di una disciplina non applicabile agli addetti all'UPP, il cui reclutamento e le cui attività, come notato, sono disciplinate nell'ambito delle specifiche misure urgenti per la giustizia dagli articoli 11 e seguenti del decreto PNRR. Nello specifico, le disposizioni applicabili agli addetti all'UPP non contengono alcuna disposizione di tenore analogo a quanto disposto dal comma *7-ter* dell'articolo 1 del decreto. Pertanto, i professionisti assunti in qualità di addetti all'UPP sarebbero tenuti a rispettare le limitazioni vigenti nei rispettivi ordinamenti e, se previsto, cancellarsi dal proprio albo di appartenenza.

Tuttavia, onde incentivare il reclutamento delle migliori professionalità anche nell'ambito dell'UPP, si è ritenuto opportuno introdurre la

possibilità per il professionista assunto in qualità di addetto di evitare l'eventuale necessaria cancellazione dall'albo, riconoscendogli la facoltà di optare per la sospensione, strumento per sua natura temporaneo ma ugualmente idoneo a prevenire il possibile conflitto di interessi nell'altrimenti contemporanea assunzione dei due ruoli (si veda, per esempio, l'articolo 20 della legge 31 dicembre 2012, n. 247).

Nello specifico, il testo del decreto approvato in data 18 febbraio 2022, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 50 del 1° marzo 2022, all'articolo 34, comma 2, ha previsto l'introduzione di un comma 2-bis nell'articolo 11 del decreto PNRR, in base al quale "[l]assunzione di cui al presente articolo configura causa di incompatibilità con l'esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica. L'avvocato e il praticante avvocato devono dare comunicazione dell'assunzione di cui al primo periodo al Consiglio dell'Ordine presso il quale risultino iscritti. La mancata comunicazione costituisce causa ostativa alla presa di possesso nell'ufficio del processo".

Per quanto riguarda gli ulteriori effetti conseguenti all'assunzione del servizio di addetto all'UPP, è allo studio la predisposizione di misure opportune per chiarire la disciplina dei compensi percepiti dai professionisti assunti come addetti all'UPP anche in ordine al relativo trattamento previdenziale, al fine di evitare che, dalla partecipazione all'UPP, possano derivare per i professionisti conseguenze dannose.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(26 aprile 2022)

GASPARRI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e della difesa.* - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante:

il COCER Esercito avrebbe diramato un comunicato stampa nel quale avrebbe denunciato la mancata applicazione, in particolare al personale non dirigente, degli effetti economici e normativi del nuovo contratto del comparto sicurezza e difesa;

il Ministro per la pubblica amministrazione, d'intesa con gli altri Ministri competenti, ha provveduto al rinnovo del suddetto contratto,

si chiede di sapere:

di chi sia la responsabilità della mancata applicazione denunciata dai rappresentanti del COCER;

quali iniziative si intenda intraprendere per dare seguito ai provvedimenti del Governo.

(4-06868)

(30 marzo 2022)

RISPOSTA. - Con l'atto di sindacato ispettivo si chiede di sapere quali iniziative si intenda intraprendere per dare seguito al rinnovo del contratto del comparto sicurezza e difesa e di chi sia la responsabilità di una presunta "mancata applicazione" denunciata dai rappresentanti del COCER.

Per una completa risposta è utile ripercorrere il percorso che ha portato all'adozione dello schema di decreto del Presidente della Repubblica che recepisce l'accordo firmato per il triennio 2019-2021 in data 23 dicembre 2021 a palazzo Vidoni dai Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia, della difesa e dell'economia e delle finanze tramite il suo delegato e dagli organismi di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali rappresentative delle forze di polizia a ordinamento civile. A seguito di tale intesa, come previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, le amministrazioni interessate hanno provveduto a redigere gli schemi di due distinti decreti del Presidente della Repubblica.

Uno recepisce l'ipotesi di accordo sindacale riguardante il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle forze di polizia ad ordinamento militare, per il triennio normativo ed economico 2019-2021, sottoscritti il 23 dicembre 2021. L'altro contiene lo schema di provvedimento riguardante il personale non dirigente delle forze armate (Esercito, Marina ed Aeronautica) per il triennio normativo ed economico 2019-2021, sottoscritto in data 23 dicembre 2021.

Nel corso delle interlocuzioni è emersa la necessità di approfondire il portato di elementi di carattere fiscale contenuti nella relazione tecnica del testo relativo al Ministero della difesa che sono stati risolti attraverso più confronti tra le varie amministrazioni e, da ultimo, in una riunione di carattere tecnico coordinata dagli uffici del Ministro per la pubblica amministrazione.

In data 6 aprile 2022 il Consiglio dei ministri ha esaminato e approvato gli schemi di decreto che al momento sono sottoposti alla valutazione degli organi di controllo.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(26 aprile 2022)

PARAGONE. - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che è notizia di queste settimane che migliaia di cittadini italiani stanno depositando denunce formali nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Governo tutto per il reato di violenza privata, a seguito della decisione di rendere obbligatorie le vaccinazioni anti COVID, vietando il lavoro ai non vaccinati e così privandoli della possibilità di sostentarsi;

considerato che, stando a quanto riferito all'interrogante, a decine di cittadini sprovvisti di certificazione verde sarebbe stato impedito l'accesso alle Procure di alcune città, fra cui Verbania e Siena, per il deposito della denuncia;

considerato altresì che:

l'art. 1, comma 1, lett. *c*) e *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 stabilisce che non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'art. 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, per "c) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti; d) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati";

trattandosi, ad avviso di questi denuncianti, di reato in corso, sarebbero applicabili misure immediate volte a interrompere la condotta criminosa, e sussisterebbe pertanto la natura di urgenza richiamata nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e se intenda intervenire con urgenza affinché sia garantito ai cittadini l'esercizio dei propri diritti.

(4-06618)

(17 febbraio 2022)

RISPOSTA. - Deve essere innanzitutto posto in risalto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 è stato emanato al fine di individuare le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso della certificazione verde (*green pass*) enunciate dall'art. 9-bis, comma 1-bis, lettera b), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

L'art. 1, comma 1, lett. c) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022 stabilisce, invero, che non è richiesto il possesso della certificazione verde per (lett. c)) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti e (lett. d)) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati. La disposizione consente quindi ai privati che ritengano di essere vittime di un reato di accedere, anche in assenza della certificazione verde, negli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali oppure negli uffici giudiziari per la presentazione indifferibile e urgente di denunce.

Va in proposito ricordato che, in forza del decreto 13 gennaio 2021 del Ministro della giustizia in tema di "deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", emergenza cessata in data 31 marzo 2022, negli uffici delle Procure della Repubblica il deposito da parte dei difensori delle denunce di cui all'art. 333 del codice di procedura penale e della querela di cui all'art. 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale deve avvenire esclusivamente mediante deposito telematico tramite il portale del processo penale telematico ai sensi dell'art. 24, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Per quanto riguarda, invece, le denunce presentate dai privati, le stesse vanno depositate negli uffici delle Procure della Repubblica. In tal senso il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e il procuratore della Repubblica facente funzioni presso il Tribunale di Siena

hanno disposto che, a partire dal 1° febbraio 2022 (data in cui è entrato in vigore l'obbligo di esibire il *green pass* anche per accedere negli uffici pubblici), i privati vittime di un reato potevano accedere, anche in assenza della certificazione verde, negli uffici aperti al pubblico delle forze di polizia e delle polizie locali oppure negli uffici giudiziari per la presentazione indifferibile e urgente di denunce, in piena aderenza a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. *c*) e *d*), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 gennaio 2022.

Sulla scelta di tutto quanto sinora esposto si può affermare l'insussistenza nel caso di specie (con peculiare riferimento alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena) di disposizioni adottate in violazione dell'art. 1, comma 1, lett. *c*) e *d*), del decreto. Non si può enucleare, quindi, alcuna condotta disciplinarmente rilevante a carico dei dirigenti degli indicati uffici giudiziari idonea a giustificare l'intervento di questo Dicastero.

Il Ministro della giustizia

CARTABIA

(26 aprile 2022)

ROMANO, CATALFO, MATRISCIANO, DI PIAZZA, GUIDOLIN, ROMAGNOLI. - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, testualmente dispone che "Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da ripartire, con dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. A decorrere dall'anno 2020, il fondo può essere alimentato con le eventuali somme, da accertarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione di quanto previsto dal precedente periodo, le somme iscritte nel conto dei residui sul fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo di cui al primo periodo. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei

Ministeri al fine di ridurne il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione delle risorse del fondo tra le amministrazioni di cui al primo periodo per il finanziamento del trattamento accessorio di ciascuna di esse, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti di cui al precedente periodo e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione. La Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, incrementa il fondo per le risorse decentrate del personale non dirigenziale di 5 milioni di euro annui e il fondo per la retribuzione di posizione e per la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale non generale di 2 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel proprio bilancio autonomo";

il successivo comma 144 statuisce che "Agli oneri derivanti dal comma 143, primo periodo, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

considerato che:

alla data odierna, nonostante la disponibilità delle somme stanziata a far data dal 1° gennaio 2021, pare che nessuna amministrazione interessata abbia provveduto ad emanare i provvedimenti previsti dalla disposizione al fine di erogare le risorse stanziata ai lavoratori coinvolti;

non risulta agli interroganti che siano stati emanati i provvedimenti propedeutici alla ripartizione delle risorse complessive da destinare in quota parte alle amministrazioni interessate,

si chiede di sapere se e quali iniziative siano in corso, per la parte di rispettiva competenza, affinché tutti i provvedimenti normativamente previsti siano adottati al fine di realizzare la disposta armonizzazione delle indennità di amministrazione di tutti i Ministeri, con conseguente erogazione delle spettanze dovute ai lavoratori interessati.

(4-05207)

(31 marzo 2021)

RISPOSTA. - L'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio per il 2020), ha istituito un fondo da 80 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2021 al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri. La norma dispone, inoltre, che a decorrere dall'anno 2020, il fondo possa essere alimentato con le eventuali somme, da accertare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che si rendono disponibili a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021, ai sensi 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse del fondo sono destinate, nella misura del 90 per cento, alla graduale armonizzazione delle indennità di amministrazione del personale appartenente alle aree professionali dei Ministeri al fine di ridurre il differenziale e, per la restante parte, all'armonizzazione dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato delle medesime amministrazioni.

Il riparto delle risorse del fondo tra le amministrazioni avviene con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia, tenendo conto anche del differenziale dei trattamenti e, in deroga all'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, alla conseguente rideterminazione delle relative indennità di amministrazione.

Chiarito il quadro normativo di riferimento, è possibile rispondere nel merito agli interrogativi sollevati nell'atto di sindacato ispettivo.

Nel condividere l'impulso sulla tempestiva adozione dei decreti attuativi di disposizioni legislative, si comunica che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che provvede al riparto delle risorse è stato adottato in data 13 dicembre 2021 ed è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 59 dell'11 marzo 2022. A seguito della ricognizione delle risorse disponibili, avviata con decreto del Ministro dell'economia 11 novembre 2021, n. 1572, è stata accertata la disponibilità di 90 milioni di euro del fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale a seguito del rinnovo dei contratti del pubblico impiego precedenti al triennio contrattuale 2019-2021 ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tale somma è stata poi riassegnata con decreto del ragioniere generale dello Stato n. 295092 del 6 dicembre 2021, con il quale è stata riassegnata la somma pari a 90 milioni di euro, per l'anno 2021, al fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019.

Alla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale dei Ministeri vengono dunque destinati 90 milioni di euro per l'anno 2020 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, con un complessivo più che raddoppiamento delle risorse previste dalla legge di bilancio per il 2020. Di questi, 81 milioni per l'anno 2020 e complessivi 153 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 saranno destinati alla rideterminazione delle

indennità di amministrazione, mentre 9 milioni per l'anno 2020 e complessivi 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 incrementeranno la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigenziale in servizio presso i Ministeri.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri comprensivo delle tabelle di dettaglio che indicano rispettivamente gli incrementi degli importi annui lordo dipendente delle indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree professionali in servizio presso i Ministeri (tabella 1 e 2) e gli incrementi dei fondi (lordo amministrazione) per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato spettante al personale dirigenziale di livello non generale in servizio presso i Ministeri (tabella 3, 4) è a disposizione degli interroganti.

L'impegno sull'incremento delle risorse per il trattamento accessorio riguarderà anche gli altri dipendenti pubblici, anche nel quadro delineato dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113. Esso ha previsto infatti che i limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità.

In proposito, la legge di bilancio per il 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) all'articolo 1, commi 604-606, ha stanziato 200 milioni di euro all'anno dal 2022 per l'incremento dei trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche. Esso avverrà per i dipendenti statali con modalità e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Per le restanti amministrazioni le risorse potranno essere incrementate, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. L'incremento riguarderà per 89,4 milioni di euro annui il personale scolastico docente e per 110,6 milioni annui i dipendenti statali diversi dal personale scolastico.

Una quota dei 110,6 milioni annui, pari a 52,18 milioni, andrà al personale delle forze armate e delle forze di polizia secondo il seguente riparto: forze armate 15,67 milioni, Polizia di Stato 11,72 milioni, Arma dei Carabinieri 13,16 milioni, Guardia di finanza 7,27 milioni. La somma sarà

destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie legate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Si prevede infine che le risorse residue andranno a incrementare le disponibilità dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.

Per concludere, il Ministro ringrazia gli interroganti per aver contribuito a dare impulso alla normativa in tema di armonizzazione del trattamento economico per il personale in servizio presso i Ministeri. Il Governo si è impegnato a dare pronta attuazione a quanto previsto dalla legge. Le risorse stanziare dovrebbero contribuire a correggere le sperequazioni attualmente presenti nei trattamenti economici del personale ministeriale. Il complesso delle disposizioni legislative e attuative richiamate valorizza il lavoro del personale delle amministrazioni pubbliche, incentivando la produttività e l'efficienza.

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

(26 aprile 2022)
